

Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per la protezione del legno (OASL)

814.812.37

del 28 giugno 2005 (Stato 1° febbraio 2012)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione dell'autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d'applicazione dell'autorizzazione

¹ Un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l'impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.

² L'autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.

³ L'autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell'ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Le persone che non possiedono un'autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un'autorizzazione speciale.

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

¹ L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1.

² Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

RU 2005 3509

¹ RS 814.81

² RS 813.1

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

¹ L'esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze che, secondo l'allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un'autorizzazione speciale.

² L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

¹ Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)³ decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.

⁴ Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l'impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.

² Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un'autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile

¹ L'ente responsabile per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.⁴

² L'ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. designa gli organi d'esame e vigila su di essi;
- b. coordina gli esami tecnici;
- c. tiene una statistica degli esami;
- d. redige un rapporto annuale destinato all'UFAM;
- e. offre, all'occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

Art. 8 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b. offrono corsi di preparazione d'intesa con l'ente responsabile;
- c. designano gli esaminatori;
- d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell'esame tecnico;
- e. notificano all'ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

Art. 9 UFAM

L'UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a. ...⁵
- b. esercita la vigilanza sull'ente responsabile;
- c. tiene un elenco degli organi d'esame designati dall'ente responsabile;
- d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 o l'articolo 8 capoverso 5 ORRPCchim;
- f. definisce un modello per l'autorizzazione speciale.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Art. 10⁶**Sezione 5: Tasse, emolumenti****Art. 11**

¹ Le tasse d'iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.

² Gli emolumenti riscossi dall'UFAM per l'esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005³ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Sezione 6: ...**Art. 12⁷****Sezione 7: Entrata in vigore****Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU **2012** 371).

³ RS **813.153.1**

⁷ Abrogato dal n. I 4 dell'O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell'organizzazione giudiziaria federale (RU **2007** 357).

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d'applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

- 1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
 - biotopo e biocenosi
 - specie e individuo
 - caratteristiche e dinamica di una popolazione
 - organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie)
 - cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi energetici
- 1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno
- 1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell'ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi
- 1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure
- 1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante)
- 1.6 Tossicologia:
 - saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
 - saper spiegare i seguenti termini tossicologici: *locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione*
 - tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l'effetto sull'uomo e i relativi sintomi

2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- 2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d'applicazione delle principali basi legali per il commercio e l'impiego dei prodotti per la protezione del legno
- 2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all'impiego dei prodotti per la protezione del legno:
 - autorizzazione d'immissione sul mercato
 - autorizzazione speciale

- 2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l'impiego dei prodotti per la protezione del legno
- 2.4 Saper indicare il campo d'applicazione delle varie autorizzazioni speciali
- 2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti
- 2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- 3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l'ambiente e l'uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno
- 3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno
- 3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell'ambiente
- 3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso

4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

- 4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi
- 4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d'impiego
- 4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l'uso (dichiarazione dei principi attivi, classe di tossicità, sistema di caratterizzazione, simboli di pericolo, frasi R e S)
- 4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)

5 Apparecchi e loro uso appropriato

- 5.1 Saper valutare l'opportunità di impiegare determinati apparecchi
- 5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

3 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

² La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

¹ L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

² In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

¹ L'esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

² La durata minima dell'esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

¹ Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

² L'esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

³ Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

² In tal caso l'esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

